

Penale Ord. Sez. 6 Num. 24661 Anno 2019

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: COSTANZO ANGELO

Data Udiienza: 15/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Ricchiuto Cinzia nata a Tricase (LE) il 16/04/1975

avverso l'ordinanza del 03/12/2018 del Tribunale di Roma

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 3 dicembre 2018, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza con cui Cinzia Ricchiuto, legale rappresentante della *Igeco Costruzioni s.p.a.* ha chiesto l'applicazione alla società della misura di prevenzione del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 (introdotto dall'art. 11 legge 17 ottobre 2017 n. 161) a seguito della emissione (il 3 ottobre 2018) di una informazione antimafia a carattere interdittivo ex artt. 84, comma 3, e 91 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 150 da parte della Prefettura di Roma.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Cinzia Ricchiuto, legale rappresentante della *Igeco Costruzioni s.p.a.*, si chiede che il provvedimento sia annullato, deducendo: a) inosservanza e erronea applicazione dell'art. 34-*bis* d.lgs. n.159/2011 in relazione alla individuazione delle condizioni per l'ammissione al controllo giudiziario; b) inosservanza e erronea applicazione degli artt. 34, 34-*bis*, anche in relazione agli artt. 4, 16 e ss. d.lgs. n. 159/2011, violazione di legge e vizio di motivazione nel ritenere accertata la stabilità della agevolazione di soggetti appartenenti alle categorie criminali descritte dall'art. 34 d.lgs. n. 159/2011 e i presupposti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale al titolare dell'impresa richiedente il controllo giudiziario.

3. Nella requisitoria della Procura generale, riconoscendo la ricorribilità in cassazione della decisione impugnata per il richiamo all'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. contenuto nell'art. 34-*bis* d.lgs. n. 159/2011, si chiede che entrambi i motivi di ricorso siano dichiarati inammissibili: il primo perché dalla lettera della disposizione risulta che l'ammissione al controllo giudiziario per una impresa destinataria di una 'interdizione prefettizia' non è automatico; il secondo perché entra nel merito delle valutazioni discrezionali fondanti il provvedimento impugnato.

4. Nelle note di replica alla requisitoria del Procuratore generale depositate dal difensore della Ricchiuto si contesta che l'accoglimento dell'istanza ex art. 34 *bis* d.lgs n. 159/2011 presupponga la non sottoponibilità a misure di prevenzione patrimoniali, dovendosi accertare solo la non sottoposizione alle misure di prevenzione e si assume che, comunque, mancano elementi per affermare la pericolosità sociale di Cinzia e Tommaso Ricchiuto, come già esposto nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente occorre valutare se contro il provvedimento con cui il tribunale, competente per le misure di prevenzione, neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-*bis*, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dall'impresa destinataria di una interdittiva antimafia, sia proponibile il ricorso per cassazione.

Sulla questione nella giurisprudenza di questa Corte sono emerse posizioni fra loro contrastanti sia nel metodo sia nell'esito.

1.1. L'orientamento che ammette la ricorribilità per cassazione contro l'ordinanza del tribunale, sia essa di accoglimento o di rigetto, che decide sulla

richiesta di controllo giudiziario formulata dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva, assume che a questo fine i soggetti interessati possono proporre ricorso per cassazione secondo il procedimento di carattere generale previsto dall'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 16105 del 15/03/2019, Panges Prefabbricati s.r.l.; Sez. 2, n. 17451 del 14/02/2019, Fradel Costruzioni; Sez. 2, n. 14586 del 13/02/2019, Sviluppo Industriale s.p.a.; Sez. 2, n. 18564 del 13/02/2019, Consorzio Sociale COIN; Sez. 5, n. 34526 del 2/07/2018, Eurostrade S.r.l., Rv. 273646).

Si assume che il richiamo alle forme del procedimento in camera di consiglio fornisce "l'addentellato normativo", secondo "un modello snello, idoneo a contemperare le esigenze di celerità, proprie di un procedimento a carattere para-incidentale, con la necessità di assicurare il controllo di legittimità, imposto, ex art. 111 Cost., dalla interferenza con diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, quale è la libertà d'impresa". Da questo assunto si fa derivare la conclusione che il provvedimento emesso dal tribunale ex art. 34bis, comma 6, cod. proc. pen. è impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 34526 del 2/07/2018, cit., con argomentazione reiterata nelle successive sentenze), ma solo per violazione di legge ex art. 10, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 2, n. 18564 del 13/02/2019, cit.).

1.2. Una diversa interpretazione, invece, esclude ogni impugnabilità e sostiene che il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen. operato in altre norme dello stesso codice con la formula "secondo le forme previste" o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell'udienza camerale, non implica, di per sè, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il legislatore ha previsto espressamente quel rimedio (Sez. Un., n. 17 del 06/11/1992, Bernini ed altri, Rv. 191786), per cui il richiamo all'art. 127 co. proc. pen. contenuto nell'art. 34-bis, comma 6, d. lgs. n. 159/2011 riguarda solo la forma partecipata del procedimento e non può estendersi ai mezzi di impugnazione per i quali vale il principio di tassatività ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen..

L'argomentazione sviluppata a sostegno di questa tesi considera che la disciplina del controllo giudiziario non prevede un mezzo di impugnazione, nè contiene un rinvio al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali o al sistema di impugnazione dei provvedimenti patrimoniali, previsto dagli artt. 27 e 10 del d. lgs. n. 159 del 2011, e che anche nella materia delle misure di prevenzione vale il principio di tassatività (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.) e osserva che la mancanza di previsione di uno specifico mezzo di impugnazione risulta non casuale se si valuta la specificazione,

inserita nell'ultimo comma dell'art. 34 dalla novella n. 161 del 2017, unitamente all'introduzione dell'esaminato art. 34-*bis*, di uno specifico richiamo ai mezzi di impugnazione esperibili avverso quel provvedimento. Osserva, anche, che non è conducente il richiamo all'art. 111 Cost. perchè il provvedimento *ex art. 34 bis*, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, non incide sulla libertà personale, nè concerne l'esercizio di diritti di rango costituzionale. Inoltre, si rileva che la decisione del tribunale della prevenzione ha un contenuto provvisorio sempre rivedibile in forza di elementi nuovi che sopraggiungano fino al momento in cui, attraverso il giudicato amministrativo, gli effetti della misura di prevenzione amministrativa si stabilizzano e che un potere di controllo da parte del tribunale di prevenzione sui presupposti che legittimano l'applicazione della interdittive antimafia duplicherebbe i controlli sulla legittimità delle interdittive, la cui valutazione resta esclusivamente di competenza del prefetto e del giudice amministrativo (Sez. 6, 09/05/2019, Labate; Sez. 6, 09/05/2019, Lucianò; Sez. 6, 09/05/2019, Gienne costruzioni s.r.l.; Sez. 6, 9/05/2019, Scaramuzzino; Sez. 6, 09/05/2019, PM c. Eurostrade s.r.l.; Sez. 6, 04/04/2019, Consorzio Go Service scarl; segnalate con notizia di decisione n. 20 del 9 maggio 2019).

1.3. Le posizioni in contrasto sopra richiamate non esauriscono lo spazio logico-giuridico che i dati normativi offrono per la soluzione della questione, per cui non escludono ulteriori posizioni interpretative.

In particolare, non può trascurarsi l'approccio interpretativo - quantunque non collaudato con riferimento alla materia in esame - che non esclude *a priori* l'appellabilità di provvedimenti in materia di misure di prevenzione diversi da quelli per i quali l'art. 27, comma 2, d. lgs. n. 159/2001, rinviando all'art. 10 dello stesso decreto, prevede la possibilità di proporre ricorso alla Corte di appello anche nel merito (Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, Yang Xinjao, Rv. 269590), con connessa inammissibilità del ricorso *per saltum* in cassazione contro le decisioni del tribunale (Sez. 2, n. 31075 del 5/07/2013, P.M. in proc. Cubeddu, Rv. 256840).

2. In ogni caso, è palese la incompatibilità fra le affermazioni di principio espresse dai due indirizzi della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamati. Nelle sentenze che li esprimono sono esplicitate argomentazioni volte a confutare quelle dell'indirizzo contrario, per cui risulta esservi un consapevole contrasto giurisprudenziale che rende doveroso, *ex art. 618 cod. proc. pen.*, rimettere il ricorso alle Sezioni unite affinché si pronuncino sulla seguente questione: "se contro il provvedimento con cui il tribunale, competente per le misure di prevenzione, neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto *ex*

art. 34 *bis*, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dall'impresa destinataria di una interdittiva antimafia, sia proponibile il ricorso per cassazione".


P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite

Roma, 15/05/2019

Il Consigliere estensore

Angelo Costanzo



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

